



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SEGRETARIO GENERALE
Ufficio STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE **NUMERO 4 DEL 28/09/2017**

OGGETTO: "31° PALIO DI LODI"-1 OTTOBRE 2017- PIAZZA DELLA VITTORIA-
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI
DI VETRO, LATTINE E BOTTIGLIE DI PLASTICA

IL SINDACO

Premesso:

- che per il giorno domenica 01 ottobre 2017 a partire dalle 15,30 è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione "31^ Palio di Lodi" in Piazza della Vittoria , che combina la "Cursa dei Cavai" a momenti di intrattenimento musicale e altre attività ;
- che in occasione di tale evento è prevista l'affluenza di un numero consistente di persone;

Considerato che è stata valutata l'opportunità di adottare provvedimenti idonei a prevenire potenziali situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connesse alla prevedibile dispersione di bottiglie o altri recipienti in vetro e lattine che potrebbero costituire una fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di dover prevenire tale rischio adottando uno specifico provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica in occasione della predetta manifestazione;

Richiamati i divieti stabiliti dall'art. 54 della legge n. 120/2010, di seguito sintetizzati:

1. divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 in tutti i pubblici esercizi;
2. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

1. per le ragioni indicate in premessa, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 del 01 ottobre 2017, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale:

- a) di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche se dispensate da distributori automatici;
 - b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine;
 - c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine;
 - d) le bottiglie di plastica devono essere aperte (senza tappo)
2. L'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro e di lattine lungo la pubblica via costituisce comportamento vietato ai sensi della presente ordinanza, assumendo natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti.
3. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza, alle Forze di Polizia ex art. 16 L. n. 121/1981.

Si dispone inoltre la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e la sua trasmissione agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**